



Città di Lecco

# Città di Lecco

## SETTORE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

### Servizio Front Office Lavori Pubblici - ERP

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 698/LP del 15.09.2011**

**OGGETTO:** Determinazione importo da pagare al Comune di Lecco, ai sensi della Legge n. 865 del 22.10.1971, per la vendita di unità immobiliari in edilizia economica e popolare – convenzionata, da parte dei Signori C. M. E., C. C. e C. P..

## IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che i Signori C. M. E. in ragione di 5/12, C. C. in ragione di 5/12 e C. P. in ragione di 2/12, sono proprietari di unità immobiliari censite al N.C.E.U. alla Sez. RANCIO, Fg. 7, mapp. 419, sub. 4 (abitazione) e sub.25 (autorimessa), ubicate nel fabbricato sito in Via “.....omississ”, costruito dall’Impresa Valassi di Lecco, su terreno in proprietà, ai sensi dell’art. 35 legge 22.10.1971 n. 865;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e l’Impresa Valassi in data 27.09.1983, ed avente n. 276252/4269 di rep., a firma del notaio dott. Orlando Cornelio di Lecco;

Vista la nota del 10.06.2011, con la quale i Signori C. M. E., C. M.C. e C. P. hanno chiesto di vendere le unità immobiliari di loro proprietà, ai sensi della convenzione di cui sopra;

Considerato che la convenzione in argomento è stata stipulata ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71, che, fra l’altro, dispone:“dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell’alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore del Comune, che a suo tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato.....”

Dato atto che sono trascorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità (09.12.1985) e che pertanto, l’autorizzazione a tale alienazione, deve essere concessa nel rispetto delle prescrizioni della relativa convenzione;

Vista la valutazione, effettuata dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ai sensi della convenzione in argomento, da cui risulta che l’importo che i Signori C. M. E., C. C. e C. P. devono corrispondere a questa Amministrazione, al fine di poter alienare le proprie unità immobiliari, è pari ad € 32.008,00\*;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Visto l’art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” e che “i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza Amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione”;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall’Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14.03.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29.4.2011 con la quale è stato approvato il piano di gestione (PEG) per l'anno 2011;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 20 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che, nel caso di cessione delle unità immobiliari identificate al N.C.E.U. alla Sez. RANCIO, Fg. 7, mapp. 419, sub. 4 e 25, i Signori C. M. E., C. C. e C. P., proprietari delle stesse, dovranno corrispondere a questa Amministrazione l'importo di **€ 32.008,00\***, in attuazione della convenzione di cui alle premesse, stipulata tra il Comune di Lecco e l'Impresa Valassi di Lecco.
2. Di introitare l'importo di € 32.008,00 al cap. 1512 del Bilancio 2011, che verrà corrisposto:
  - per € 13.337,00 dalla Sig.ra C. M.. E. – C.F. “....omississ”
  - per € 13.337,00 dalla Sig.ra C. C. – C.F. “.....omissis”
  - per € 5.334,00 dal Sig. C. P. – C.F. “.....omissis”

in rispetto delle quote di loro proprietà;

3. Di dare atto che il trasferimento di proprietà del bene immobiliare di cui trattasi, potrà avvenire solo con l'attestazione del Comune di Lecco di avvenuto pagamento del corrispettivo di cui al punto 1.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 20, comma 6 del Regolamento di organizzazione.

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**  
Laura Castelnuovo

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
arch. Antonello Longoni